

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI IN FAVORE DI PERSONE DISABILI VISIVE NELLA REGIONE LAZIO PER IL PERIODO 1 MAGGIO 2023 - 30 APRILE 2024.

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno in Roma, con la presente scrittura privata sottoscritta digitalmente, da valersi per ogni conseguente effetto di legge

La Regione Lazio – con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo, 212, cap. 00147 C.F.80143490581, in persona di che interviene e stipula in virtù della di conferimento dell'incarico, nato/a ail.....e domiciliato/a per la carica presso la sede legale della Regione Lazio;

E

L'Azienda di Servizi alla Persona denominata Azienda di Servizi alla Persona disabile visiva S. Alessio - Margherita di Savoia con sede legale in Roma, Viale Carlo Tommaso Odiscalchi n. 38 C.F. 08391590588 e Partita IVA 02042591994, costituita con D.G.R. 227/2020, in persona di....., che interviene e stipula nella qualità di nato/a a il e domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ASP;

PREMESSO CHE

- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, all'art.38 prevede che, con apposita legge regionale, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.), aventi scopo di fornire servizi socio assistenziali e socio sanitari, sono trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona, ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nei limiti e secondo le modalità previste dal d. lgs 207/2001 e successive modifiche;
- la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)” ha disciplinato il riordino delle IPAB insistenti sul territorio della Regione Lazio mediante trasformazione - anche mediante fusione tra istituzioni aventi finalità analoghe o convergenti - in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro;
- il comma 3, dell'articolo 1 della l.r. 2/2019 stabilisce che i soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV della l.r. 11/2016, nell'ambito della propria autonomia, si avvalgono, sulla base di specifici contratti di servizio, delle prestazioni che le ASP definiscono nei propri statuti, con particolare riguardo, per ciò che rileva ai fini del presente contratto, alla istituzione e alla sperimentazione di servizi innovativi in ambito socio educativo, socio assistenziale e socio sanitario, nonché di assistenza a soggetti in condizione di disagio sociale e a rischio di esclusione (lettera c), comma 3, articolo 1, l.r. 2/2019);
- il comma 4 bis dell'art.5 della l. r. 2/2019 prevede che nel rispetto della normativa statale vigente, le ASP possono promuovere la costituzione o la partecipazione in enti privati che svolgano attività di produzione di servizi strettamente necessari e strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.”;

- il comma 7, dell'articolo 5 della l. r. 2/2019 dispone che le attività direttamente destinate all'erogazione di servizi sociali e sociosanitari alla persona sono gestite in forma diretta dall'ASP;
- la Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 di attuazione della citata l.r. 2/2019, ha dichiarato, con deliberazione di Giunta regionale 5 maggio 2020, n. 227, la trasformazione della I.P.A.B. "Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia" nell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) denominata "Azienda di Servizi alla Persona disabile visiva S. Alessio - Margherita di Savoia", con sede in Roma, provvedendo, altresì, all'approvazione del relativo Statuto;
- la succitata D.G.R. 227/2020 ha stabilito, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della l.r. 2/2019, che l'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) Azienda di Servizi alla Persona disabile visiva S. Alessio - Margherita di Savoia, subentri in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo all'I.P.A.B. Centro Regionale S. Alessio - Margherita di Savoia per i Ciechi, ivi compresa la titolarità delle autorizzazioni e degli accreditamenti già concessi;
- le finalità statutarie dell'ASP Azienda di Servizi alla Persona disabile visiva S. Alessio -Margherita di Savoia sono conformi agli indirizzi programmatici indicati nel Piano Sociale Regionale e alle politiche di intervento per la disabilità di cui all'articolo 12 dellal.r. 11/2016 e della l.r. 10/2022;
- l'ASP Azienda di Servizi alla Persona disabile visiva S. Alessio - Margherita di Savoia":
 - o interviene nelle fasi consultive e concertative della programmazione socioeducativa e sociosanitaria, a livello regionale e locale, inerente le problematiche connesse alle disabilità visive e concorre, a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale previsti dalla programmazione regionale e locale, anche mediante l'utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare nonché, ad assicurare la continuità assistenziale agli utenti;
 - o unica istituzione specializzata operante nel Lazio, ha come obiettivo il raggiungimento e il mantenimento della massima autonomia, dell'indipendenza e della più ampia partecipazione alla vita sociale, civica, culturale, economica e politica delle persone cieche ed ipovedenti, di ogni età e condizione, anche con eventuali minorazioni aggiuntive. A tal fine, l'ASP, direttamente o attraverso strutture partecipate e/o collegate, organizza, rafforza e sviluppa servizi e programmi complessivi per l'abilitazione e la riabilitazione, in particolare nei settori della salute, dell'educazione, dell'occupazione e dei servizi sociali, nonché provvede alla produzione di beni, servizi e forniture strumentalmente destinati al raggiungimento delle predette finalità;
 - o per suo Statuto, opera in stretto raccordo con la Regione Lazio, anche per la progettazione di servizi a carattere innovativo e sperimentale, proprio per ampliare e migliorare gli ambiti di intervento, allo scopo di assicurare il benessere complessivo, la salute e l'inclusione delle persone con disabilità visiva di tutte le età, anche con pluridisabilità;
 - o ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi richiamati per l'ambito territoriale della Regione Lazio, uniformando la propria presenza operativa sul territorio in relazione ai fabbisogni delle persone con disabilità;
- tra le diverse attività poste in essere dall'ASP Azienda di Servizi alla Persona disabile visiva S. Alessio - Margherita di Savoia particolare attenzione viene dedicata alla formazione non solo dei disabili visivi, ma anche del personale specializzato che, come da Statuto, rappresenta "una risorsa preziosa e indispensabile per garantire un'efficiente ed efficace gestione delle attività e dei servizi";
- la deliberazione di Giunta regionale 4 giugno 2020, n. 332 ha approvato il Piano di attività annuale 2020/2021 per l'erogazione dei Servizi Educativi Domiciliari e Territoriali in favore di persone disabili visive nella Regione Lazio, rinviando la disciplina attuativa di dettaglio alla stipula, ai sensi

del comma 3, dell'articolo 1 della l.r. 2/2019, di apposito contratto di servizio con l'ASP "Azienda di Servizi alla Persona disabile visiva S. Alessio - Margherita di Savoia";

- la deliberazione di Giunta regionale 26 giugno 2020, n. 407 "Modifica e integrazione della deliberazione di Giunta regionale 4 giugno 2020, n. 332 recante "Approvazione del Piano di attività 2020/2021 per l'erogazione dei Servizi Educativi Domiciliari e Territoriali in favore di persone disabili visive nella Regione Lazio". Approvazione dello schema di contratto di servizio tra la Regione Lazio - Direzione regionale per l'Inclusione Sociale - e l'Azienda di Servizi alla Persona disabile visiva S. Alessio - Margherita di Savoia" ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. r. 2/2019" ha approvato un contratto di servizio di durata triennale (1 aprile 2020 – 31 marzo 2023), stipulato in data 30 giugno 2020, e ha provveduto alla necessaria programmazione triennale delle risorse, quantificando l'importo di euro 1.500.000,00 per ciascuna annualità del Piano di attività, salvo successive rimodulazioni determinate dall'attuazione delle progettualità ivi definite;
- la deliberazione di Giunta regionale 28 marzo 2023, n. 86 "Contratto di servizio tra la Regione Lazio e l'Azienda di Servizi alla Persona disabile visiva S. Alessio - Margherita di Savoia di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 407 del 26 giugno 2020. Proroga del termine e utilizzo delle economie per garantire la continuità socio assistenziale in favore delle persone con disabilità visiva" ha prorogato, nelle more dell'approvazione di un nuovo contratto di servizio, al 30 aprile 2023 il termine fissato dal contratto stipulato in data 30 giugno 2020 con l'Azienda di Servizi alla Persona disabile visiva S. Alessio - Margherita di Savoia, al fine di garantire la continuità dei servizi educativi a favore delle persone disabili visive, mediante l'utilizzo, e non oltre il limite, delle economie derivanti dalle risorse stanziata dalla DGR 407/2020 per il Piano delle attività.;
- è interesse della Regione Lazio, alla luce dei principi enucleati dall'articolo 2 della l.r. 11/2016, garantire in maniera continuativa l'erogazione dei servizi socio assistenziali in favore delle persone con disabilità visiva o pluridisabilità residenti nel territorio regionale, al fine di promuovere e tutelare l'inclusione sociale attraverso la soddisfazione dei bisogni e delle necessità, rimuovere le condizioni di disuguaglianza, discriminazione, bisogno e disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di nonautosufficienza e da difficoltà economiche, per contrastare tutte le forme di esclusione sociale;
- la deliberazione di Giunta regionale, n., per garantire la continuità di erogazione dei servizi socio-educativi, da parte dell'Azienda di Servizi alla Persona disabile visiva S. Alessio - Margherita di Savoia, in favore delle persone con disabilità visiva o pluridisabilità, residenti nel territorio regionale al fine di non compromettere il recupero e/o il consolidamento delle competenze e delle autonomie acquisite dalle persone con disabilità visiva o pluridisabilità, ha approvato un contratto di servizio con l'ASP per il periodo 1 maggio 2023 - 30 aprile 2024;
- con la suindicata deliberazione, ai fini della stipula del presente contratto di servizio si è provveduto alla necessaria programmazione delle risorse, quantificando l'importo di euro 1.500.000,00 per il periodo suindicato.

Art. 1

Recepimento delle premesse e termini di riferimento

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio (di seguito denominato “Contratto”);

1. Agli effetti del presente Contratto di Servizio si intendono:
 - a) per ente committente o Regione, la Regione Lazio;
 - b) per Azienda, l’Azienda di Servizi alla Persona disabile visiva S. Alessio - Margherita di Savoia”, congiuntamente denominate “le Parti”.

Art. 2

Oggetto e finalità

1. L’Azienda provvederà, direttamente e/o avvalendosi di un Ente di diritto privato dalla stessa partecipato, all’erogazione dei servizi finalizzati al sostegno della persona disabile visiva e disabile visiva pluriminorata nel suo percorso di vita, così come enucleati nel Piano di attività annuale 2023/2024 inviato alla Direzione Inclusione Sociale con prot. n. 3886 del 27 aprile 2023 (acquisito al protocollo regionale con n. 457163 del 27 aprile 2023). Tali servizi intendono favorire e potenziare i processi di inclusione sociale, scolastica, lavorativa e relazionale mediante l’elaborazione di progetti individualizzati che investono l’area della autonomia della persona, della comunicazione, del movimento, relazionale e didattica.
2. Le attività avranno, in particolare, gli obiettivi dell’impiego compensativo di tutti i sensi disponibili della persona, del recupero delle abilità, del potenziamento delle autonomie personali, scolastiche, domestiche ed ambientali nonché la pianificazione di azioni mirate a contrastare l’aggravamento delle capacità già compromesse.
3. Le azioni, di cui ai precedenti punti, sono rivolte alle persone residenti nella Regione Lazio, di qualsiasi età, con disabilità visiva *ex lege* 138/2001, anche con pluriminorazioni, congenite o acquisite.
4. L’accesso ai servizi e alle prestazioni oggetto del Piano dovrà essere regolamentato in modo da garantire la continuità assistenziale agli utenti già in carico e, contemporaneamente, l’apertura ad una crescente platea di beneficiari che ne abbiano i requisiti.
5. I servizi in argomento si svolgono presso i domicili degli utenti di tutta la Regione Lazio e presso tutte le strutture territoriali ubicate a Roma, Frosinone, Viterbo, Latina e Rieti. Vengono svolte, inoltre, attività laboratoriali di espressione corporea e stimolazione sensoriali e percettivo-motorie presso l’Azienda. Tali servizi comportano le seguenti azioni:
 - a. individuare le esigenze della persona disabile in relazione alle sue proprie condizioni di vita, personali, familiari ed ambientali;
 - b. predisporre un progetto personalizzato di interventi educativi domiciliari e territoriali;
 - c. selezionare l’operatore tiflopedagogico le cui competenze sono atte ad eseguire il progetto definito;
 - d. monitorare l’attuazione del progetto;
 - e. valutare la soddisfazione della persona.

Art. 3

Programmazione dei servizi e delle attività

L’assegnazione all’Azienda degli obiettivi, dei servizi e delle attività socio educative in favore delle persone disabili visive, in ambito regionale, si inserisce in una cornice programmatica definita da:

- a) il Piano Sociale Regionale 2019-2021 “Prendersi cura, un bene comune” adottato con Deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 24 gennaio 2019, n. 1 e la legge regionale 10 agosto 2016, n.11;
- b) Il Piano di attività annuale 2023-2024, inviato alla Direzione per l’Inclusione Sociale con prot. n. 3886

del 27 aprile 2023 (acquisito al protocollo regionale con n. 457163 del 27 aprile 2023), per l'erogazione dei Servizi socio-educativi in favore delle persone disabili visive nella Regione Lazio, ad integrazione dell'offerta socio assistenziale territoriale.

Art. 4 Modalità di esecuzione

1. Il Contratto di Servizio non potrà essere ceduto, in tutto o in parte, a pena di nullità dell'atto di cessione.
2. L'Azienda si obbliga ad effettuare le attività istituzionali di servizio (core) in oggetto, nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa ed eccettuata, contenute nel presente Contratto di Servizio, nonché delle indicazioni impartite dall'ente committente.
3. L'Azienda ha la piena responsabilità delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto di Servizio, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.
4. L'Azienda dovrà assicurare la continuità delle attività e dei servizi realizzati in base alla programmazione concordata. La Regione si riserva di esprimere, in corso, indirizzi e orientamenti operativi in merito ai servizi da realizzare.
5. L'erogazione dei servizi agli utenti, come programmati nel Piano di attività, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.
6. In caso di interruzione o sospensione delle attività e dei servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dell'ente committente che dall'Azienda, quest'ultima dovrà apprestare tutte le misure più opportune per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. L'Azienda avrà inoltre cura di informare tempestivamente l'ente committente sulla dinamica dell'evento.
7. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dell'ente committente, per esigenze di pubblico interesse, lo stesso si impegna a darne congruo preavviso all'Azienda per consentire l'opportuna informazione all'utenza.

Art. 5 Durata

1. Il presente Contratto di Servizio avrà durata annuale, per il periodo 1 maggio 2023 - 30 aprile 2024.
2. Al termine del periodo di validità, il Contratto di Servizio potrà essere rinnovato, tra le Parti, a seguito di deliberazione dei rispettivi competenti organi esecutivi dell'ente committente e dell'Azienda, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di competenze.

Articolo 6 Copertura finanziaria e modalità di pagamento

1. Il costo totale delle azioni e dei servizi in favore delle persone disabili visive della Regione Lazio, come più puntualmente definiti nel Piano di attività annuale, in continuità con il precedente contratto di servizio di cui alla D.G.R. 407/2020, è pari ad euro 1.500.000,00.
2. Le risorse suindicate sono destinate, come segue:
euro 1.500.000,00 per il Piano di attività annuale 2023/2024 (1 maggio 2023 - 30 aprile 2024), a gravare sul cap. U0000H41994 (missione 12 - programma 07) di cui, euro 1.000.000,00, nell'esercizio finanziario 2023 ed euro 500.000,00 nell'esercizio finanziario 2024;
3. I suddetti importi comprendono tutte le attività, i servizi, i costi complessivi e globali necessari alla corretta attuazione del Piano annuale di attività. Le Parti danno atto che tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto di Servizio sono esenti da IVA, ai sensi dell'articolo 10, comma 27 ter del D.P.R. 633/1972 e smi.
4. L'ente committente si impegna a rendere disponibili le risorse economiche per la realizzazione del presente Contratto di Servizio.
5. L'ente committente procederà al pagamento, in favore dell'Azienda, dietro presentazione di apposita fattura, in rate quadrimestrali anticipate di importo pari ad euro 500.000,00.

6. Alla fine dei termini di vigenza del Contratto di Servizio, l'Azienda dovrà provvedere alla rendicontazione finale delle spese sostenute sulla base delle cui risultanze sarà valutata la possibilità da parte della Regione di operare compensazioni corrispondenti alle economie eventualmente risultanti dalla rendicontazione stessa.

Art. 7

Attività di monitoraggio e rendicontazione

1. L'Azienda svolge la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, impiegando strumenti di verifica e miglioramento sistematico della propria azione quali il controllo della qualità delle prestazioni e il controllo di gestione.
2. L'Azienda si impegna quadrimestralmente a relazionare nel dettaglio l'andamento delle attività in termini qualitativi e quantitativi ed a rendicontare le spese sostenute connesse all'attuazione del Piano di attività annuale, consentendo un costante monitoraggio dei costi e dell'utilizzo ottimale delle risorse da parte della Regione.
3. L'ente committente effettua controlli quali-quantitativi complessivi dei servizi erogati sulla base della programmazione di cui al Piano di attività annuale nonché delle relazioni di cui al precedente punto 2 inviate dall'Azienda. Tali controlli possono consistere, a titolo esemplificativo, in verifiche ispettive periodiche e a campione, in analisi documentali e report sulla gestione aziendale dei servizi oggetto del Contratto di Servizio, oltre che in verifiche sulla gestione delle eventuali segnalazioni e dei reclami dei cittadini sempre in riferimento alle attività e ai servizi contemplati nel Piano oggetto del presente Contratto di Servizio.
4. L'esito dei controlli regionali costituirà presupposto per la eventuale rimodulazione delle attività previste nel Piano annuale.

Art. 8

Sanzioni

1. In caso di gravi e ripetute inadempienze degli obblighi assunti dall'Azienda, possono essere applicate sanzioni pecuniarie. Per gravi inadempienze si intendono quelle che determinano, anche potenzialmente, conseguenze sul regolare svolgimento del servizio e/o sulla sicurezza degli utenti.
2. In presenza di inadempienze da parte dell'Azienda, l'ente committente entro 15 giorni dal momento in cui rileva l'inadempimento procede alla sua formale contestazione, a mezzo nota da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata, chiedendo all'Azienda di fornire eventuali chiarimenti e/o controdeduzioni entro gli ulteriori 15 giorni o concedendo un termine per la risoluzione delle problematiche contestate.
3. Qualora l'Azienda non provveda entro il termine accordato a conformare la sua attività agli standard contrattuali è comminata la sanzione pecuniaria di euro 100,00 per ogni giornata di ritardo nel superamento della criticità contestata oltre il termine accordato.

Art. 9

Cause di risoluzione e revoca

1. Il Contratto di Servizio può essere risolto in presenza delle seguenti condizioni:
 - a. volontà delle parti, senza che ciò rechi pregiudizio agli utenti;
 - b. eccessiva onerosità dell'impegno assunto;
 - c. impossibilità sopravvenuta della prestazione;
 - d. inadempimento degli obblighi contrattuali.
2. Il Contratto di Servizio può essere revocato da parte dell'ente committente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, fermo restando l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi subiti dalla controparte.

Art. 10
Risoluzione delle controversie

1. In caso di lite, le Parti si sforzano di trovare una soluzione comune impegnandosi ad adottarla direttamente senza alcuna imposizione esterna di giudici o arbitri. Qualora non vi sia esito positivo sarà competente esclusivamente il Tribunale di Roma.
2. In caso di dubbia interpretazione di norme contenute nel Contratto di Servizio, si sceglierà sempre l'interpretazione più favorevole agli utenti, purché ciò non conduca ad un aggravamento degli oneri economici a carico dell'Azienda.
3. Tutte le controversie che potessero insorgere tra le Parti anche in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del Contratto di Servizio, che non fosse possibile comporre attraverso la procedura prevista al comma 1, saranno di competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Art. 11
Obblighi ulteriori tra le Parti

1. L'Azienda si impegna al rispetto delle prescrizioni di cui al d. lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e a quanto contenuto nel GDPR 679/2019, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali indispensabili per le proprie attività istituzionali. L'ente committente e L'Azienda sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. L'Azienda si obbliga, inoltre, al rispetto delle norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente.
3. L'Azienda avrà cura di adeguare i processi e le procedure in base alle leggi e normative che dovessero essere emanate durante il periodo di vigenza del Contratto, nei tempi e con le modalità previste dalla normativa medesima.
4. Le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie funzioni e competenze istituzionali, si impegnano ad individuare e definire, congiuntamente, tutte le azioni e le modalità che si rendono necessarie per la migliore realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 2.
5. L'Azienda si impegna, direttamente o avvalendosi di un proprio ente di diritto partecipato a dare piena e conforme esecuzione alle attività come descritte nel Piano di attività annuale sinteticamente, riportate al precedente articolo 2, assicurando l'impiego di personale con formazione specialistica aggiornata, a garanzia della qualità dei servizi di assistenza socio-educativa.
6. Rientra, nell'autonomia gestionale dell'Azienda, tutto quanto non previsto da eventuali specifiche disposizioni e/o direttive nazionali, regionali vigenti che stabiliscono linee di indirizzo generale relative alle modalità di erogazione dei servizi.
7. L'Azienda, nel rispetto delle specifiche finalità statutarie, sviluppando la propria vocazione di soggetto pubblico di prossimità nel settore dei servizi alla persona e consapevole dell'alto valore comunitario dei servizi socio-educativi di cui assume la gestione, opererà nel rispetto degli atti di indirizzo, delle norme regolamentari, dei principi di universalità degli interventi e di buona amministrazione consoni al proprio ruolo, reputazione e storia.
8. L'Azienda comunica all'ente committente, per tutti i servizi, gli interventi e le attività di informazione e rendicontazione oggetto del presente Contratto di Servizio, il nominativo dei Responsabili e/o dei referenti con i quali devono essere tenuti i rapporti.
9. L'ente committente comunica all'Azienda, per tutti i servizi, gli interventi e le attività di informazione e rendicontazione oggetto del presente Contratto di Servizio, il nominativo dei Responsabili e/o dei referenti con i quali devono essere tenuti i rapporti.

Art. 12
Spese di registrazione

1. Il presente Contratto di Servizio non è soggetto all'obbligo di registrazione ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al D.P.R. 131/1986 e smi.
2. il contratto di Servizio verrà eventualmente registrato in caso d'uso con spese di registrazione a carico della parte richiedente.

Art. 13
Rinvio

1. Il presente Contratto di servizio è vincolante per le Parti. Le stesse si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.
2. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto di servizio si applicano le norme del Codice Civile, le disposizioni contenute nelle leggi regionali n. 11/2016 e n. 2/2019 e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.
3. Il presente Contratto di servizio, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto mediante l'utilizzo degli strumenti informatici su pagine a video, che le Parti sottoscrivono con firma digitale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.lgs. n. 82/2005, dichiarando altresì che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente tra le Parti.

Per la Regione Lazio

Per l'Azienda di Servizi alla Persona disabile visiva S. Alessio - Margherita di Savoia